

**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 49/2013

OGGETTO: Richiesta attività di stage presso il Consorzio di gestione del Parco della dott.ssa Roma Mariantonietta Irene - Determinazioni

L'anno duemilatredici giorno trenta del mese di dicembre in Ostuni, presso la sede degli uffici de Parco in via Cattedrale, 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori:

		pres.	ass.
Prof.ssa ANGLANI Giulia	Presidente	X	
Avv. COLUCCI Giuseppe	Membro esperto	X	
Dr. LOMBARDI Vito	Membro esperto		X
Avv. PUTIGNANO Vincenzo	Membro esperto	X	

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco Dr. Gianfranco CIOLA con voto consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Ostuni, 30 dicembre 2013

Il Direttore
F.to Dr. Gianfranco CIOLA

IL PRESIDENTE

dall'esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie operate dagli uffici dell'Ente Parco Peco, relaziona:

che con nota indirizzata al Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ed acquisita al Prot. n. 422 del 13.12.2013, la dott.ssa Mariantonietta Irene Roma (*omissis*), chiedeva all'ente Parco la possibilità di svolgere uno stage/tirocinio della durata di 6 mesi presso le strutture del Parco con riferimento alle tematiche su cui la richiedente ha maturato competenze di studio e professionali.

VISTA la delibera di Giunta esecutiva n.12 del 6.04.2013, con la quale l'Ente Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha approvato il Regolamento per lo svolgimento di praticantati, tirocini e stage presso le strutture del Parco.

RITENUTO che le esperienze professionali e le competenze della richiedente, laureata in scienze dei beni culturali, così come evidenziate dal curriculum allegato alla richiesta siano in linea con le finalità istitutive e le attività svolte dell'Ente Parco e quindi che la richiesta di svolgere un tirocinio presso gli Uffici del Parco con riferimento alle tematiche di sua competenza sia acconsentibile.

CONSIDERATO altresì che lo stage non comporta per l'Ente Parco alcun onere finanziario.

Premesso quanto sopra il Direttore propone alla Giunta esecutiva:

- di prendere atto dello schema di Convenzione di Tirocinio (allegata alla presente) tra il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e la richiedente dott.ssa Mariantonietta Irene Roma (*omissis*);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Parco, stante la peculiarità del rapporto che si viene a creare tra il Parco e la tirocinante, così come previsto nel predetto regolamento è a titolo completamente gratuito e volontario e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e che l'assicurazione R.C. rimane a carico della tirocinante;
- di demandare agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, la sottoscrizione e l'attuazione della Convenzione.

LA GIUNTA ESECUTIVA

SENTITA la Proposta del Direttore

VISTO l'articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il regolamento per lo svolgimento di praticantati, tirocini e stage, approvato con delibera di Giunta esecutiva n.12 del 6.04.2013;

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa:

- **Di prendere atto** dello schema di Convenzione di Tirocinio tra il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e dott.ssa Mariantonietta Irene Roma (allegata alla presente) (*omissis*) nell'ambito delle tematiche inerenti la tutela e valorizzazione dei beni culturali del Parco in linea con le finalità istitutive dell'Ente e delle competenze professionali e di studio della richiedente.
- **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Parco, stante la peculiarità del rapporto che si viene a creare tra il Parco e la tirocinante, così come previsto nel predetto regolamento è a titolo completamente gratuito e volontario e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo e che l'assicurazione R.C. rimane a carico della tirocinante;
- **Di demandare** agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, la sottoscrizione e l'attuazione della Convenzione.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di mano, e con voti unanimi

D E L I B E R A

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente
F.to Prof.ssa Giulia Anglani

Il Segretario verbalizzante
F.to Dr. Gianfranco Ciola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta, su conforme relazione del Responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di Ostuni, sig. NATALINO SANTORO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, 10.01.2014

Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

Per copia conforme all'originale.

data,

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Gianfranco Ciola)

REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DI PRATICANTI, TIROCINI E STAGE
SCHEMA DI CONVENZIONE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO DI TIROCINIO
PRESSO IL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO

L'anno 2014 (*duemilaquattordici*), il giorno _____ (___) del mese di marzo presso la Sede del Parco Regionale delle Dune Costiere, sita in Piazza della Libertà, n. 67 ad Ostuni (BR).

Con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge, redatta in duplice originale; in esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 49 del 30.12.2014 di ammissione al tirocinio da effettuarsi presso il Parco, secondo i tempi e le modalità di cui al predetto atto; Visto il regolamento per lo svolgimento di tirocini presso il Parco Regionale delle Dune Costiere, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 del 6.04.2013;

TRA

Il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, (C.F. e P.I. 90037060747) nella persona di Gianfranco Ciola (*omissis*) Direttore del Parco il quale agisce, non in proprio, ma nell'esclusivo interesse dell'Ente che in questo atto legittimamente rappresenta,

E

la Dott.ssa Mariantonietta Irene Roma, (*omissis*), nel prosieguo indicato con "tirocinante";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

La parte narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2

Con la presente convenzione il Parco Regionale delle Dune Costiere si impegna ad accogliere in tirocinio presso le sue strutture, la dott.ssa Antonietta Roma che accetta, alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

ART.3

Il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Il tirocinante non potrà sostituire personale assente a vario titolo né sopperire ad alcun modo a carenza d'organico.

ART.4

Il tirocinio avrà inizio il prossimo _____ ed avrà durata di mesi 12.

Dal computo del detto limite sono esclusi gli eventuali periodi di malattia e per maternità, debitamente documentati.

ART.5

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante potrà essere seguito da un Tutore che ne verificherà l'attività e ne curerà l'inserimento nell'ambiente in cui opera.

ART.6

La tirocinante è destinata, per lo svolgimento delle sue attività lavorative, presso l'Ufficio del Parco sito in via Cattedrale, 11 ad Ostuni.

Gli obiettivi e le modalità del tirocinio sono individuati come segue: _____

Pur non sussistendo l'obbligo del rispetto di un orario, i tempi di accesso ai locali della struttura di cui a comma 1 del presente articolo, sono così disciplinati_____

ART.7

Fatto salvo quando previsto a successivo art.8 cui si rimanda anche per l'integrazione degli obblighi a suo carico, il tirocinante inizierà l'attività alla data convenuta nel precedente art. 4. In difetto se la costituzione effettiva del rapporto non avverrà entro i successivi sette giorni la presente convenzione sarà risolta di diritto senza necessità di alcuna formalità, salvo causa di forza maggiore.

L'Ente Parco si riserva di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita in qualunque momento del rapporto con semplice comunicazione all'interessato, se interverranno ragioni organizzative e/o tecniche che ne impediranno la prosecuzione. Analoga facoltà di recesso anticipato è attribuita al tirocinante che potrà esercitarla con le medesime modalità senza oneri di motivazione.

La tirocinante è tenuta a svolgere le attività oggetto del tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella presente convenzione nel rispetto delle indicazioni fornite dal Direttore del Parco o dal suo incaricato deve fare riferimento a tale figura per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni evenienza.

In particolare, dovrà attenersi alla disposizione che gli saranno impartite per l'accesso alle banche dati della struttura in cui svolge il tirocinio, l'accesso alle banche dati delle altre strutture dell'ente e per i contatti diretti con le predette altre strutture.

La tirocinante ha l'obbligo di mantenere il segreto sui procedimenti, e dati, le notizie relative alla struttura in cui presta tirocinio e all'Ente Parco in generale, sia durante lo svolgimento del tirocinio stesso che dopo la sua conclusione.

La tirocinante avrà cura degli strumenti, macchine, dispositivi di ogni altro mezzo di proprietà dell'ente che gli venga affidato per le espletamento delle attività di tirocinio.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.L.vo 19.09.1994, n.626 e successive modifiche e integrazioni, prima dell'effettivo inizio del tirocinio sarà consegnato al tirocinante estratto del documento di rischio attinente le attività assegnate e gli saranno, inoltre, fornite le necessarie informazioni sulle misure di prevenzione e protezione. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nell'ambiente in cui opera.

ART.8

Compete il soggetto promotore o allo stesso tirocinante contrarre apposita assicurazione, con oneri a proprio carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del Parco e rientranti nelle modalità di svolgimento regolate nella presente convenzione.

Gli estremi delle polizze assicurative stipulate, se non conosciute all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere comunicate al Direttore del Parco per il tirocinio al più tardi nella data pattuita per l'inizio del rapporto. In assenza di comunicazione, la decorrenza del tirocinio rimarrà sospesa fino al perfezionamento dell'adempimento.

ART.9

Il rapporto che viene instaurato con la presente convenzione, è regolato, per quanto non disciplinato fra le parti, dal regolamento del Parco per lo svolgimento dei tirocini, dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

Alle suddette norme e disposizioni è fatto rinvio con la sottoscrizione del presente atto convenzionale.

ART.10

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali, forniti dal tirocinante, saranno raccolti per le finalità connesse alla costituzione del rapporto di tirocinio e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.

La tirocinante gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003, compreso il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi dei dati personali che lo riguardano.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno è consegnato al tirocinante e l'altro all'Ente Parco.

LA TIROCINANTE

Dott.ssa Mariantonietta Irene Roma

IL DIRETTORE DEL PARCO

Dr. Agr. Gianfranco Ciola
